



COORDINAMENTO PROVINCIALE



## Banca delle ore - Lavoro straordinario -

Di seguito riepiloghiamo la normativa in vigore per la gestione delle ore di straordinario rientranti nel criterio di flessibilità dell'orario di lavoro, sia per le aree professionali (ex impiegato di IV, ex Capo reparto, ex Vice Capo Ufficio, ex Capo Ufficio) che per i Quadri Direttivi.

### AREE PROFESSIONALI

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno.

#### FLESSIBILITÀ.

Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca ore.

#### LAVORO STRAORDINARIO.

Oltre il limite di cui sopra, per le ulteriori 50 ore (dalla 51esima alla 100esima) perdura il diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice.

Le ulteriori 50 ore (dalla 101esima alla 150esima) prevedono esclusivamente il compenso per lavoro straordinario.

Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

#### CRITERI DI RECUPERO.

Entro **6 mesi** dall'accantonamento dei permessi in B.O. la fruizione deve essere concordata con l'Azienda.

Trascorso tale termine l'utilizzo avviene con il seguente preavviso:

- ⇒ 1 giorno lavorativo, nel caso di permesso orario;
- ⇒ 5 giorni lavorativi, nel caso di permesso tra 1 e 2 giorni;
- ⇒ 10 giorni lavorativi, nel caso di permesso superiore a 2 giorni.

*ESAUITO IL PREAVVISO LA B.O. NON  
PUO' ESSERE SOGGETTA A REVOCA*

Il recupero delle ore accantonate in Banca Ore. deve avvenire **entro 24 mesi** dall'effettuazione della prestazione straordinaria; trascorso tale termine, **nei 6 mesi successivi**, l'azienda in accordo con il lavoratore, **fisserà il recupero delle ore non fruite che dovranno comunque essere effettuate complessivamente entro 30 mesi**

Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare – che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'azienda, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.

Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:

- 25% nei giorni feriali; 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);

PERMESSI FRAZIONATI: Attenzione: questi permessi scadono il **31 dicembre di ogni anno.**

Il CCNL sancisce ai lavoratori il riconoscimento di una ulteriore giornata di riduzione oraria. **Le 7 ore 30 minuti possono essere così utilizzate:** periodo di fruizione: **Gennaio - Dicembre**; decorso detto termine le ore non fruite **non sono monetizzabili**; l'utilizzo deve essere preavvisato alla Direzione; i permessi sono frazionabili, nel limite minimo di un'ora.

Part-time : I part-time hanno a disposizione dei permessi frazionati con le stesse modalità di utilizzo e scadenza sopradescritti. I Part-time non hanno l'istituto della banca delle ore. Eventuali prestazioni supplementari, nei limiti di 2 ore giornaliere e 50 ore per anno, se comprese nel normale orario di riferimento, vengono retribuite con un compenso corrispondente alla normale paga oraria.

### QUADRI DIRETTIVI:

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario. Ricordiamo a tutti che l'orario di riferimento dei Quadri Direttivi è l'orario effettuato dall'unità produttiva di appartenenza, (normalmente è: 8,15 - 13,30 14,45 - 17,00) e le ore effettuate oltre tale orario rientrano nel criterio di autogestione e sono pertanto soggette a recupero.